

SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), di cui art. 4 della Legge 11.03.2005, n. 12 e s.m.i. della VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO attivata mediante LA PROCEDURA DI SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVA (SUAP), ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. e dell'art. 97 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO IN AMPLIAMENTO ALL'ATTIVITA' PRODUTTIVA ESISTENTE in Via Bolgara dell'Impresa MILESI Geom. SERGIO S.r.l..

VERBALE CONCLUSIVO DI CONFERENZA DI VALUTAZIONE


L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

RICHIAMATI:

- l'art. 23 del D.Lgs. n. 112/1998 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie e che tali funzioni sono esercitate prioritariamente attraverso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive;
- l'art. 25 del D.Lgs. n. 112/1998 e s.m.i. e l'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. recanti norme in materia di procedure relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive, in particolare riferite ai casi in cui gli interventi comportino variante urbanistica;
- la deliberazione di Giunta Regionale Lombardia del 21 dicembre 2001, n. 7/7569 "Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 6/41318 del 05 febbraio 1999 – Sportello Unico per le imprese – Prime indicazioni per la costituzione e l'avvio delle strutture comunali di cui all'art. 24 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447";
- l'art. 97 "Sportello Unico per le Attività Produttive" della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" e s.m.i., in particolare l'art. 4, nonché i relativi decreti attuativi;
- gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi approvati con D.C.R. 13.03.2007, n. VIII/351, ed in particolare il punto 5.9;
- la DGR n. VIII/6420 del 27.12.2007, la DGR n. 8/7110 del 18.04.2008, la DGR n. VIII/10971 del 30.12.2009, la DGR IX/761 del 10.11.2010, il Dds n. 13071 del 14.12.2010 e la DGR IX/3836 del 25.07.2012 riportanti gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;


DATO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 16 novembre 2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato dato avvio alla PROCEDURA DI SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVA (SUAP), ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. e dell'art. 97 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., per la REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO IN



AMPLIAMENTO ALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE dell'Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l. IN VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT), come da richiesta di Permesso di Costruire del 09/10/2023, Ns. Prot. N. 2023/0009265 e del 03/11/2023, Ns. Prot. n. 2023/0010189, unitamente alla VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), di cui art. 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;

- con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 16 novembre 2023, esecutiva ai sensi di legge, si individuano i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente competenti da invitare alla conferenza di verifica e di valutazione per la VAS;
- con atto ricognitivo in data 16 novembre 2023 del Responsabile del Settore III, è stato verificato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. poiché non vi sono aree libere adeguate per dimensioni alla realizzazione dell'edificio necessario all'ampliamento dell'attività aziendale e che risponda alle nuove esigenze imprenditoriali della società richiedente; si precisa che l'area interessata dal PdC in variante al vigente PGT interessa un'area di 39.640 mq. (di cui 15.750 mq. attualmente ricadenti in "Ambiti rurali della pianura" ed 23.890 mq. attualmente ricadenti nell'ambito produttivo per le attività estrattive e di lavorazione degli inerti) e prevede la realizzazione di un fabbricato di 8.500 mq., di cui 5.353,57 mq. destinati allo stoccaggio dei prodotti finiti e delle materie prime, 2.989,56 mq. destinati al ricovero del parco veicoli aziendale e 156,87 mq. per l'espletamento delle attività amministrative a supporto dell'azienda (rif. pagg. 32-33 del RP);
- l'avviso di avvio di procedimento di Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) in variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT vigente e contestuale avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS del progetto proposto dall'Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l., ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. e dell'art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., del 01 dicembre 2023, Ns. Prot. 11235, con il quale è stata resa nota l'avvenuta messa a disposizione in libera visione a partire dal 01 dicembre 2023, è stato pubblicato su SIVAS di Regione Lombardia, sul sito internet dell'Ente e sul quotidiano a diffusione locale "Avvenire", sezione Milano e Lombardia;
- con lettera del 01 dicembre 2023, Ns. Prot. 11254, di invito alla Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, della L. 241/1990 e s.m.i., trasmessa via PEC a tutti i soggetti coinvolti nella procedura, si richiede di rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione e, quindi, entro il termine massimo del 30 dicembre 2023:
 - A.R.P.A. Lombardia di Bergamo;
 - A.T.S. – Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo;
 - Vigili del Fuoco di Bergamo;
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia (patrimonio archeologico, patrimonio paesaggistico, patrimonio architettonico), ufficio periferico del Ministero della Cultura;
 - Regione Lombardia;
 - ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste;
 - Provincia di Bergamo;
 - Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po;
 - AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po;




- Gestori di reti e infrastrutture (UniAcque S.p.A., E-Distribuzione S.p.A., TIM S.p.A., Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, A.T.O. – Ufficio d'Ambito di Bergamo, ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ENAV S.p.A. – Ente Nazionale di Assistenza al Volo, SACBO S.p.A. – Milan Bergamo Airport, SIAD – Società Italiana Acetilene e Derivati, Servizi Comunali S.p.A., Hera Luce S.r.l., 2i Rete Gas, SNAM Rete Gas S.p.A., Irideos S.p.A., BIG TLC, FiberCop S.p.A., OpEn Fiber S.p.A., Italgas S.p.A., Terna Rete Italia S.p.A.);
 - Comuni confinanti (Seriate, Albano S. Alessandro, Bagnatica);
 - ITALIA NOSTRA Sezione di Bergamo;
 - Associazione WWF Bergamo – Brescia;
 - LEGA AMBIENTE Bergamo;
 - Federazione Provinciale Coldiretti Bergamo;
 - Federazione Italiana della Caccia Fids Bergamo;
- la documentazione relativa al procedimento in oggetto (Rapporto Preliminare, tavola n. 3 del Piano delle Regole, tavole nn. 2 e 3 del Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio) è stata fornita agli inviati alla Conferenza dei servizi mediante pubblicazione sul sito Regionale SIVAS e sul sito istituzionale del Comune di Brusaporto per libera visione:
- <https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=2&idPiano=133901>

ESAMINATI i contenuti della proposta di variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio;

VISTI i pareri pervenuti e sotto elencati:

1	ZiReteGas	trasmesso in data	04.12.2023	prot.	11319
2	SIAD S.p.A.	trasmesso in data	07.12.2023	prot.	11441 Richiesta integrazioni
3	Terna Rete Italia S.p.A.	trasmesso in data	11.12.2023	prot.	11511
4	ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile	trasmesso in data	11.12.2023	prot.	11513 Richiesta integrazioni
5	A.T.S. – Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo	trasmesso in data	12.12.2023	prot.	11563
6	TIM S.p.A.	trasmesso in data	13.12.2023	prot.	11607
7	SNAM Rete Gas S.p.A. Centro di Dalmine	trasmesso in data	18.12.2023	prot.	11732
8	UniAcque S.p.A.	trasmesso in data	18.12.2023	prot.	11733
9	SIAD S.p.A.	trasmesso in data	18.12.2023	prot.	11734
10	A.T.O. – Ufficio d'Ambito di Bergamo	trasmesso in data	19.12.2023	prot.	11842
11	ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile	trasmesso in data	27.12.2023	prot.	12027
12	Provincia di Bergamo	trasmesso in data	29.12.2023	prot.	19 del 02.01.2024

Di seguito si sintetizzano i contenuti dei pareri:



1 – Ns. Prot. 11319 del 04.12.2023 – **ZI RETE GAS** – Comunicazione che, per quanto di competenza, esprime parere favorevole. Al riguardo ritiene di far cosa utile ed opportuna allegare la planimetria generale da cui rilevare, seppur in modo indicativo, la presenza o meno delle nostre tubazioni in prossimità delle aree oggetto dell'intervento in argomento. Ciò consentirà agli interessati di prendere contatti con la scrivente, con congruo anticipo, al fine di verificare eventuali criticità e/o richiedere l'allacciamento alla rete di distribuzione gas metano

2 e 9 – Ns. Prot. 11441 del 07.12.2023 e Ns. Prot. n. 11734 del 18.12.2023 – **SIAD S.p.A.** – Richiesta della planimetria di dettaglio delle opere relative alla realizzazione del nuovo edificio in ampliamento dell'attività produttiva esistente in Via Bolgara dell'Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l.


In data 13.12.2023, Ns. Prot. n. 11655 del 14.12.2023, è stato dato riscontro informando che:

- la Conferenza dei Servizi riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a procedura di Valutazione Ambientale Strategica della variante urbanistica al vigente Piano di Governo del Territorio e non il parere di fattibilità edilizio-urbanistico per la realizzazione del nuovo fabbricato produttivo;
- solo dopo esito favorevole della Valutazione Ambientale Strategica della variante allo strumento urbanistico vigente, condizione preliminare necessaria ma non sufficiente al rilascio del titolo abilitativo, verrà convocata una seconda Conferenza dei Servizi in cui tutti i soggetti in indirizzo alla C.d.S. sopra richiamata saranno chiamati ad esprimersi sulla fattibilità edilizio-urbanistica inerente la realizzazione del fabbricato oggetto della richiesta di Permesso di Costruire.

Si è richiesto pertanto, previa verifica dei contenuti del Rapporto Preliminare Ambientale e delle tavole di P.G.T. oggetto di modifica pubblicate sul sito SIVAS di Regione Lombardia, di esprimersi esclusivamente sulla fattibilità ambientale della variante urbanistica. Il progetto del nuovo fabbricato produttivo, che consentirà di valutare la presenza di eventuali interferenze con la posizione della condotta dell'Ossigenodotto DN 200 PN 64 esistente, sarà allegato alla convocazione della seconda Conferenza dei Servizi per la valutazione di fattibilità urbanistica-edilizia. Quindi, con Ns. Prot. n. 11734 del 18.12.2023 – Comunicazione di parere favorevole esclusivamente alla fattibilità ambientale della variante urbanistica del territorio comunale di Brusaporto. Qualora siano previste opere progettuali interferenti con i tracciati dei gasdotti, la Società SIAD S.p.A. dovrà essere necessariamente contattata per effettuare uno studio tecnico finalizzato a risolvere le interferenze con le opere in progetto.

3 – Ns. Prot. 11511 dell'11.12.2023 – **Terna Rete Italia S.p.A.** – Comunicazione che sul territorio comunale non sono presenti condutture o impianti elettrici in alta tensione di propria competenza. Di conseguenza, non vi sono prescrizioni in merito al progetto in esame.

4 e 11 – Ns. Prot. 11513 dell'11.12.2023 e Ns. Prot. n. 12027 del 27.12.2023 – **ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile** (rif. ENAC-ABG-11/12/2023-0160147-P e rif. ENAC-PROT-22/12/2023-0167292-P) – Richiesta di integrazione documentale necessaria per le valutazioni e gli adempimenti di competenza e richiesta di voler informare il Soggetto proponente, citando nel verbale della prossima riunione la presente nota ed i suoi contenuti. Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, *"qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato"*



che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo". La trasmissione di tale asseverazione alla Scrivente, qualora ne ricorrano i presupposti e fatte salve le risultanze dell'eventuale controllo a campione effettuato su tali documenti, completa gli adempimenti necessari nei confronti di questo Ente. Si rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con ENAC per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato:

A. il nulla osta emesso da questa Direzione per iscritto facente riferimento alla pratica "MWEB" relativa all'impianto proposto;

o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti:

B. la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla scrivente (il sistema di protocollo ENAC invia una conferma automatica di ricezione).

Sono da sottoporre sempre ad istruttoria e nulla osta ENAC, quali potenziali pericoli per la navigazione aerea, le seguenti fattispecie:

- impianti a biomasse, discariche, corpi d'acqua aperti, allevamenti, industria manifatturiera, ecc. in prossimità di aeroporti, ovvero attività che costituiscono fonte attrattiva di volatili e/o fauna selvatica (rif. Linea Guida ENAC) entro i 13km dall'aeroporto civile più vicino;
- ciminiere, attività che comportino emissione di polveri/fumi ovvero emission elettromagnetiche, luci fuorvianti/emanazioni laser, anemometri, ecc.;
- parchi fotovoltaici o a concentrazione solare se ubicati a meno di 6 Km dall'aeroporto più vicino ed aventi superficie superiore a 500 m²;
- impianti eolici/anemometri (rif. prot. 13259/DIRGEN/DG del 25/02/2010);


per le quali non è possibile utilizzare lo strumento della dichiarazione asseverata del tecnico (i riferimenti citati sono consultabili sul sito istituzionale dell'ENAC).

La mancanza degli adempimenti sopra descritti e dettagliati ai precedenti punti A e B, equivale ad un parere negativo dell'Enac, motivato dalla impossibilità di effettuare l'istruttoria tecnica di competenza finalizzata alla tutela della sicurezza della navigazione aerea e della pubblica incolumità.

In data 14.12.2023, Ns. Prot. n. 11723 del 15.12.2023, è stato dato riscontro ad ENAC, ed anche ad ENAV, informando che:

- la Conferenza dei Servizi riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a procedura di Valutazione Ambientale Strategica della variante urbanistica al vigente Piano di Governo del Territorio e non il parere di fattibilità edilizio-urbanistico per la realizzazione del nuovo fabbricato produttivo;
- solo dopo esito favorevole della Valutazione Ambientale Strategica della variante allo strumento urbanistico vigente, condizione preliminare necessaria ma non sufficiente al rilascio del titolo abilitativo, verrà convocata una seconda Conferenza dei Servizi in cui tutti i soggetti in indirizzo alla C.d.S. sopra richiamata saranno chiamati ad esprimersi sulla fattibilità edilizio-urbanistica inerente la realizzazione del fabbricato oggetto della richiesta di Permesso di Costruire.

Si è richiesto pertanto, previa verifica dei contenuti del Rapporto Preliminare Ambientale e delle tavole di P.G.T. oggetto di modifica pubblicate sul sito SIVAS di Regione Lombardia, di esprimersi esclusivamente sulla fattibilità ambientale della variante urbanistica. Si è preso comunque atto delle note e si è provveduto ad informare il Soggetto proponente che la documentazione progettuale dev'essere integrata con la verifica se l'intervento determina potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, ai sensi dell'art. 709 e 711 del Codice della Navigazione, secondo le procedure del Protocollo Tecnico. Se l'esito di tale verifica sarà favorevole, il Proponente, preliminarmente



alla Conferenza dei Servizi di verifica di fattibilità edilizio-urbanistica, dovrà presentare ad ENAC e ad ENAV specifica richiesta di parere-nulla osta per la determinazione della compatibilità aeronautica; tale determinazione costituirà, poi, allegato aggiuntivo al progetto che verrà messo a disposizione dei soggetti invitati alla C.d.S.. Se l'esito sarà, invece, negativo il proponente dovrà presentare un'apposita asseverazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti che il progetto è escluso dall'iter valutativo di competenza di ENAC.

In data 18.12.2023, Ns. Prot. n. 11795, si è richiesto all'Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l. ed al tecnico incaricato, Castellucci arch. Andrea, opportune integrazioni al progetto con la verifica se l'intervento determina potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, ai sensi dell'art. 709 e 711 del Codice della Navigazione. A seconda dell'esito di tale verifica:

1 – se positivo, come evidenziato nella comunicazione di ENAC, il richiedente dovrà richiedere il parere/nulla osta ad ENAC/ENAV secondo le procedure del Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it (pratica "MWEB");

2 – se negativo, il richiedente dovrà integrare il progetto con un'asseverazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti che non è dovuto il nulla osta da parte di ENAC/ENAV.

Il nulla-osta emesso dalla Direzione di ENAC a seguito della presentazione della richiesta di cui al p.to 1 oppure l'asseverazione del tecnico di cui al p.to 2 che attestano, alternativamente, la compatibilità aeronautica della costruzione in progetto, costituirà allegato aggiuntivo e necessario per la Conferenza dei Servizi che verrà indetta per la verifica della fattibilità edilizio-urbanistica del progetto, successivamente alla chiusura della CdS di verifica di assoggettabilità alla VAS per la variante urbanistica attualmente in corso.


In data 22.12.2023, Ns. Prot. n. 11964, l'architetto Andrea Castellucci ha trasmesso una relazione attestante la non necessità di richiedere il parere/nulla osta ad ENAC/ENAV per la realizzazione dei nuovi impianti/manufatti e delle strutture previsti nell'istanza SUAP di cui alla pratica EDI/2023/04264/PDC varPGT in Comune di Brusaporto, via Bolgara in quanto, richiamati i contenuti del Regolamento ENAC per la Costruzione ed Esercizio Aeroporti, risulta verificato che:

- la posizione planimetrica dell'intervento rientra nei limiti perimetrali del Settore 2 (piano inclinato definito per ogni direzione di decollo e atterraggio che si estende dai bordi del Settore 1 con bordo interno di larghezza e di elevazione pari a quelle del Settore 1 dal quale origina, con limiti laterali, aventi origine dalle estremità dei bordi del Settore 1, con divergenza uniforme per ciascun lato del 15%, con pendenza longitudinale valutata lungo il prolungamento dell'asse pista pari al 1.2% e con lunghezza di 2.500 ml.), ma non ricade nei primi 1.350 ml. (per cui sarebbe obbligatorio sottoporsi all'iter valutativo di ENAC indipendentemente dall'altezza del manufatto in progetto anche se posto al disotto del piano inclinato con pendenza 1,2%), bensì è posizionato ad una distanza di 1.585 ml. (per cui è obbligatorio sottoporsi all'iter valutativo di ENAC solo se il manufatto di progetto penetra il piano inclinato con pendenza di 1,2%);
- la quota più alta del manufatto di progetto è di 241,95 ml. s.l.m. (quota pavimento a 230,50 ml. s.l.m. + 11,45 ml. altezza fronti) ed è inferiore alla quota del piano inclinato del Settore 2 che, in corrispondenza del punto più prossimo del compendio di che trattasi, assume un valore di quota pari a circa 257,37 ml. (quota altimetrica della pista ricompresa nel Settore 1 di 238,35 ml. s.l.m. + 19,02 ml. di dislivello determinati dalla pendenza dell'1.2% per una distanza di 1.585 ml.).

Con Ns. Prot. n. 12027 del 27.12.2023 (rif. ENAC-PROT-22/12/2023-0167292-P), ENAC rappresenta che, oltre quanto sostanziato con propria nota ENAC-ABG-11/12/2023-0160147-P, per gli aspetti di competenza non rileva elementi di incompatibilità attribuibili all'intervento proposto con i vincoli posti dai vigenti indirizzi generali per la



Comune di Brusaporto



valutazione ambientale. Con l'occasione si ricorda che restano vigenti le previsioni, in materia di sicurezza della navigazione aerea, contenute nel Piano di Rischio dell'Aeroporto di Bergamo Orio Al Serio, comprendente anche il Comune di Brusaporto, e approvato con ENAC Prot. 0052929 del 20/05/2014.

5 – Ns. Prot. 11563 del 12.12.2022 – **A.T.S. – Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo** – Comunicazione, rispetto all'attuale stato di fatto del PGT, che l'intervento non prevede effetti negativi sulla salute della popolazione per cui non si rilevano criticità dal punto di vista sanitario.

6 – Ns. Prot. 11607 del 13.12.2023 – **TIM S.p.A.** – Comunica il rilascio del nulla osta per quanto di competenza con le seguenti indicazioni:

- per il coordinamento e l'assistenza scavi, per l'indicazione delle nuove infrastrutture da predisporre, oppure nel caso fosse necessario spostare nostri impianti, siete pregati di inserire apposita richiesta sul portale <https://oaimprese.telecomitalia.com/portale-impresе/#/PortaleImpresa/Servizi>


7 – Ns. Prot. 11732 del 18.12.2023 – **SNAM Rete Gas S.p.A. Centro di Dalmine** (Ente gestore di Reti Gasdotti Regionali e Nazionali destinate all'attività di trasporto del gas naturale dichiarata – ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 – attività di Interesse Pubblico) – Comunica che le opere in oggetto non interferiscono con metanodotti di sua competenza ed indica una prescrizione generica:

- richiamato il D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8", ovvero al punto 1.5 "Gestione della sicurezza del sistema di trasporto", il quale prevede che gli Enti locali preposti alla gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta.

8 – Ns. Prot. 11733 del 18.12.2023 – **UNIACQUE S.p.A.** – Esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- rete di pubblico acquedotto: per l'allacciamento al pubblico acquedotto dovrà essere presentata domanda per la richiesta di preventivo di spesa secondo la modulistica riportata sul sito internet www.uniacque.bg.it. Questa dovrà essere corredata da documenti tecnico per la valutazione dei fabbisogni idrici ed esigenze antincendio a cui seguirà una verifica per eventuali necessità di potenziamento ed estensione della rete.
- Sistema di raccolta e scarico delle acque reflue e meteoriche: dovrà essere presentata richiesta dell'autorizzazione allo scarico presso i Ns. Uffici (modulistica disponibile sul sito www.uniacque.bg.it). In tale occasione verrà valutato il Sistema di raccolta e scarico delle acque reflue e meteoriche. Per qualsiasi opera o lavoro da effettuare nell'ambito della realizzazione dei lavori di fognatura in progetto si dovrà fare riferimento alle "*Linee guida per allacciamento fognatura*" reperibili sul sito istituzionale.
- Lo scarico delle acque meteoriche pulite su suolo/strati superficiali del sottosuolo non rientra nella zona di rispetto di captazioni o derivazioni.

Si ricorda infine che il Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2, che all'art. 6, comma 1, lett. e), per i nuovi progetti di edificazione siano previsti, per gli usi diversi dal consumo umano, ove possibile, l'adozione di sistemi



di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici; nonchè al fine di accumulare liberamente le acque meteoriche, la realizzazione, dove possibile in relazione alle caratteristiche dei luoghi, di vasche di invaso, possibilmente interrato, comunque accessibili solo al personale autorizzato e tali da limitare l'esposizione di terzi a qualsiasi evento accidentale.

Si precisa che il presente parere è relativo esclusivamente alla documentazione trasmessa. Ci si riserva di fornire ulteriori osservazioni/prescrizioni in sede di prossima Conferenza dei Servizi in cui verrà presentata la documentazione completa relativa all'intervento proposto.


La conformità del sistema di raccolta e scarico delle acque reflue e meteoriche alle disposizioni normative e regolamentari vigenti verrà verificata nell'ambito dei procedimenti di rilascio del permesso di allacciamento alla fognatura e di rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella forma prevista dalla legge.

In generale si evidenzia che:

- è vietata l'adozione di trituratori domestici collegati alla rete di scarico;
- è prescritto di installare adeguato manufatto degrassatore sullo scarico proveniente dalle cucine di mense, ristorante, bar e punti ristorazione in generale;
- non sono accettate in rete fognaria le acque meteoriche di tetti e coperture, da smaltire in loco insieme a quelle non contaminate dei piazzali;
- uno scarico su suolo, ove riguardi acque pluviali e meteoriche di dilavamento non soggette al Reg. Reg. n. 4/2006 o seconda pioggia non contaminate, non richiede specifica autorizzazione, ma per poter realizzare i manufatti è richiesta, in relazione al regolamento edilizio, un'autorizzazione (o DIA), per il rilascio della quale è comunque necessaria un'istruttoria comunale che ne verifichi l'ammissibilità in rapporto a tutte le specifiche normative di riferimento;
- si ricorda che il progetto dovrà recepire quanto delineato nel Regolamento Regionale 19 aprile 2019, n. 8 *"Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrogeologica (Modifiche al Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 – Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio"*.

10 – Ns. Prot. 11842 del 19.12.2023 – A.T.O. – Ufficio d'Ambito di Bergamo – Esprime parere favorevole circa la compatibilità della variante in oggetto con il Piano d'Ambito, con le seguenti osservazioni:

- Da un punto di vista delle infrastrutture il comparto risulta essere già urbanizzato, posto nelle immediate vicinanze di sistema viabilistico ed infrastrutturale di rango primario. L'area della variante ricade per una piccola parte all'esterno dell'agglomerato AG01601801 "Bagnatica" come indicato in figura 1 in un'area servita da pubblica fognatura. A tal proposito, si ricorda che la Direttiva Agglomerati DGR 1086 del 12.12.2013 prevede l'inserimento di un'area all'interno dei confini di un agglomerato solo se in fase di attuazione. In tal caso si provvederà ad aggiornare la cartografia dell'agglomerato Bagnatica e ad integrare il carico organico in termini di Abitanti Equivalenti derivante dalle aree di espansione. Si rammenta di assicurarsi che i nuovi carichi non compromettano l'efficienza del depuratore di Bagnatica.
- Dall'analisi del Rapporto Ambientale Preliminare si evince che: *"in ordine alla raccolta delle acque meteoriche verrà predisposto un sistema di laminazione costituito da un bacino disperdente per il conseguente "immagazzinamento" e successivo rilascio per infiltrazione in sottosuolo nel rispetto dei contenuti del PTUA Regionale e del R.R. n. 7/2017 s.m.i."*.



- La ditta Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l. non ha nessuna autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura derivante dall'insediamento produttivo di via Bolgara.


Si rammenta che, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, art. 137, comma 1, chiunque apra o effettui scarichi industriali in rete fognaria senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata, incorrere nelle violazioni delle disposizioni e norme legislative in materia.

Pertanto, per la regolarizzazione dello scarico in pubblica fognatura di eventuali nuove attività produttive, secondo le norme vigenti, si segnalano i tre casi seguenti:

- a) in caso di scarico di acque reflue domestiche, non è necessaria l'autorizzazione, ma solamente il permesso di allacciamento alla pubblica fognatura che risulta senza termine di validità. Per acque reflue domestiche si intendono quelle derivanti da servizi igienici, da pompe di calore, da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti e da condense degli impianti di condizionamento;
 - b) in caso di scarico di acque reflue assimilate alle domestiche, il titolare dello scarico deve presentare richiesta/comunicazione di assimilazione all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, in relazione alle diverse disposizioni normative che regolano l'assimilazione stessa (procedura e modulistica disponibili sul sito www.atobergamo.it). La dichiarazione di assimilazione che ne consegue da parte dell'Ufficio di Ambito della Provincia di Bergamo non ha termine di validità;
 - c) in caso di scarico di acque reflue industriali e/o di prima pioggia, il titolare dello scarico deve presentare aggiornamento dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) al SUAP del Comune di Brusaporto. L'A.U.A. è valida per 15 anni.
- In generale si ricorda inoltre che:
 - le eventuali nuove aree di edificazione poste all'interno dell'agglomerato o confinanti con lo stesso dovranno essere collegate alla pubblica fognatura per consentire la raccolta ed il recapito all'impianto di depurazione dei reflui fognari che ne deriveranno;
 - una volta realizzate le nuove espansioni dovranno essere verificate ed eventualmente ridimensionate/adequate le reti e gli sfioratori fognari posti sui tratti a valle delle nuove costruzioni.

Si invita inoltre, in fase di predisposizione/aggiornamento dei regolamenti attuativi del PGT, a tener conto di quanto previsto dall'art. 6 del R.R. 2/2006 in merito al risparmio idrico ed al riutilizzo della risorsa idrica e di mettere in atto le disposizioni emanate con il Regolamento regionale n. 7 del 23.11.2017, "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrogeologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 12/2005", essendo le stesse applicabili a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla condizione preesistente all'urbanizzazione e quanto previsto dall'aggiornamento normativo R.R. n. 8 del 19.04.2019. La riduzione della permeabilità del suolo, in base all'art. 4 del R.R. 7/2017, va calcolata facendo riferimento alla permeabilità naturale originaria del sito, ovvero alla condizione preesistente all'urbanizzazione non alla condizione urbanistica precedente l'intervento eventualmente già alterato rispetto alla condizione zero preesistente all'urbanizzazione.

Per quanto riguarda il gestore del Servizio Idrico Integrato, si rimanda alla nota del 15.12.2023, Prot. n. 7050 del 18.12.2023 dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo. Una volta attuati e realizzati gli interventi oggetto di variante sarà necessario darne comunicazione all'ATO.



12 – Ns. Prot. 19 del 02.01.2024, trasmessa il 29.12.2023 – **Provincia di Bergamo** – Comunicazione di parere favorevole sulla non assoggettabilità a VAS della variante con le seguenti precisazioni:

Il SUAP è finalizzato alla *“riorganizzazione funzionale delle attività di produzione e lavorazione di inerti”* prevedendo la realizzazione di un nuovo edificio che verrà utilizzato per *“il ricovero sia dei prodotti finiti che delle materie prime connesse al processo produttivo nonché il ricovero del parco veicoli aziendale, costituito sia da mezzi speciali dalle dimensioni significative, che da mezzi ordinari, riconducibili alle attività proprie dell'azienda, che non trovano idonea collocazione, sia logistica che funzionale, entro i presidi, ad oggi esistenti, in capo alla stessa”*. La sua attuazione consentirà di *“ottimizzare le dinamiche di movimentazione della flotta aziendale (...) garantendo un livello di qualità, a livello di prodotti, nettamente superiore rispetto allo standard odierno”*.

Il compendio oggetto di SUAP è collocato nella porzione occidentale del territorio comunale con accesso da via Bolgara e adiacente ad un contesto produttivo esistente. Il RP da atto che trattasi di comparto già urbanizzato *“posto nelle immediate vicinanze di sistema viabilistico ed infrastrutturale di rango primario, che ne assicura la corretta accessibilità”*.

Dal **punto di vista urbanistico** attualmente le aree sono disciplinate nella Tav. 1 del PdR (*Caratteri insediativi dell'edificato*) come *“Aree produttive a finalità estrattive”* (mq. 23.890) e *“Tessuti insediativi prevalentemente agricoli”* (mq. 15.750) per complessivi 39.640 mq.

La porzione adiacente a via Bolgara viene indicata nella Tav. 3 del PdR come *“Aree soggette alla disciplina del Piano dei Servizi: verde pubblico”*.

Il RP mette in evidenza la presenza dei seguenti vincoli:

- fascia di rispetto reticolo idrico (Ramo Bolghera 449 – gestito dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca);
- vincolo aeroportuale istituito con D.G.R. n. 4/3762 del 03.12.1985 (zona C);
- vincolo derivante da linea di Ossigenodotto SIAD – tratta Osio Sopra-Montello;


sui quali i rispettivi gestori sono chiamati ed esprimere il parere di competenza.

Viene segnalata anche la presenza di una cabina di trasformazione (e conseguenti reti di media tensione presenti nel sottosuolo) ma viene indicato che “non si riscontrano elementi di conflittualità o di interferenza con quanto proposto”.

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio rettangolare (dimensioni 155 ml x 55 ml) adibito a deposito automezzi e prodotti finiti, con annessi uffici strettamente legati all'attività svolta all'interno del deposito e spogliatoi per il personale.

Il RP descrive anche la realizzazione, all'interno del comparto, di *“aree a verde, variamente piantumate, per circa mq 7.178,86, da adibire a compensazione ambientale e con funzione di riqualificazione paesaggistica, finalizzate al rafforzamento del verde naturalistico e parziale integrazione della rete ecologica comunale”* e la creazione di una nuova area per la sosta delle autovetture di circa mq. 567,70. Viene inoltre prevista la realizzazione di un bacino di laminazione per la raccolta delle acque meteoriche e limitrofi spazi a verde, a profondità contenuta, di essenze arbustive ad altezza variabile.

Il RP indica solamente il dato riferito alla SLP in progetto (pari a 8.500 mq.) mentre non vengono specificati gli altri parametri urbanistici, con particolare riguardo all'altezza del fabbricato, che dovrebbe anch'essa essere oggetto di valutazione ambientale per comprendere appieno le possibili ricadute a livello percettivo dell'immobile in progetto e la relativa contestualizzazione.



Non vengono nemmeno descritte quali siano le modifiche al PdS introdotte dalla variante. La comparazione con gli elaborati del PGT 2019 denota una riduzione del verde pubblico a ridosso della viabilità pubblica, ma tale modifica non viene descritta.

Si evidenzia inoltre **che la rappresentazione dell'area dovrà avere una grafica puntuale (con riferimento ai parametri edilizi dedotti dal progetto oggetto di richiesta di PdC) e non dovrà essere assimilata genericamente ai tessuti insediativi prevalentemente produttivi come rappresentato sull'elaborato grafico Tav. 3 messo a disposizione su SIVAS.**

Nell'esaminare le altre ricadute ambientali il RP specifica che a livello di emissioni in atmosfera il compendio apporterà esclusivamente emissioni generate dal traffico veicolare in virtù del fatto che le emissioni derivanti dagli impianti di riscaldamento/climatizzazione saranno pressoché nulle trattandosi di immobile adibito a deposito di cui solo una minima parte verrà riscaldata utilizzando pompe di calore alimentate ad energia elettrica.

Viene messo in risalto che la realizzazione del progetto produrrà un drastico ridimensionamento degli tragitti stradali verso la sede di Gorlago, attualmente utilizzata per il ricovero dei mezzi aziendali, con "conseguente significativo beneficio, a livello anche e soprattutto del contesto territoriale sovracomunale, sia in termini di emissioni in atmosfera, sia di carico viabilistico sulla rete, che in termini di sicurezza stradale, vista, per quest'ultima, la diretta correlazione tra chilometri percorsi/grado di potenziale collisione tra veicoli".

In termini di rumore viene segnalato che si limiterà a quello derivante dal traffico in accesso e uscita dal compendio, ma che l'ubicazione dello stesso "rende di fatto marginale l'eventuale contributo apportato dalle attività presenti e future nel comparto".

Il RP indica inoltre che l'attività prevista dal SUAP non rientra tra quelle assoggettate a Valutazione di Impatto Ambientale.

Le **caratteristiche idro-geologiche** del compendio non vengono descritte nel RP. anche se parte dell'area presenta una fattibilità con consistenti limitazioni (classe geologica III).

Si ricorda che in occasione di varianti alla pianificazione vigente deve essere accertata anche la compatibilità delle previsioni con la componente geologica (fattibilità geologica e relativa normativa), attraverso la redazione di una specifica asseverazione di congruità delle varianti stesse con la componente geologica del PGT e con le eventuali nuove limitazioni derivanti dal Piano di Bacino, qualora i suoi contenuti non siano ancora stati recepiti nella componente geologica del PGT.


Risulta pertanto obbligatorio allegare alla documentazione a supporto della variante la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà conforme allo schema dell'allegato 1 alla D.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6314. La sezione C della dichiarazione deve essere sottoscritta anche dall'autore del progetto urbanistico o dal responsabile dell'ufficio comunale competente.

- in tema di **ambiente, natura/biodiversità e paesaggio**, relativamente alla Rete Ecologica Regionale (RER), il Comune appartiene al settore 91 "Alta Pianura Bergamasca".

L'area non è interessata da elementi appartenenti a RER/REP e nel comune di Brusaporto non sono presenti SIC o ZPS.

Dal punto di vista paesistico le aree oggetto d'intervento vengono classificate dal PGT in parte con Sensibilità Paesistica – Bassa ed in parte con Sensibilità Paesistica – Media.

In merito alla contestualizzazione dell'intervento si ritiene che, per come strutturate nella proposta progettuale, le aree a verde non potranno assumere il "ruolo di momento qualificante dell'intervento" così come indicato nel



RP. Si ritiene positivo proporre la valorizzazione della zona nord interessata dal reticolo idrico (soprattutto se mantenuta esterna alla recinzione per una maggiore connettività ecosistemica e tutela della biodiversità), ma si ritiene troppo esigua l'area a verde prevista a est verso il contesto agricolo, dove dovrebbe invece prevedersi una più consistente fascia di mitigazione adeguatamente piantumata con alberi d'alto fusto in sintonia con il "significativo incremento delle dotazioni aree a verde a livello peri-urbano anche in termini di compensazione ambientale/territoriale" richiamato dal RP, considerato anche che si prevede di spostare in tale area l'accesso principale all'insediamento produttivo.

Il settore **Servizio Ambiente e Paesaggio** ha espresso sulla proposta di variante la seguente valutazione:

Preso atto che la proposta di SUAP interessa un ambito territoriale di 39.640 mq. in corrispondenza del quale è prevista la realizzazione di un fabbricato produttivo a servizio delle attività di produzione e lavorazione inerti esistente, in relazione alla **verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000**, di cui il Rapporto Preliminare fa un breve cenno al paragrafo 7, verificato rispetto ai disposti della DGR 4488/2021, che:

1. il Comune di Brusaporto non è interessato dalla presenza di siti Rete Natura 2000 né risulta direttamente confinante con quest'ultimi;
2. l'ambito interessato dalla variante non interferisce con elementi della Rete ecologica regionale o provinciale; si ritiene che la variante in esame ricada tra i piani prevalutati dalla Regione Lombardia ed elencati nella scheda "caso specifico 17" di cui all'Allegato B alla DGR 4488/2021 e s.m.i.; pertanto non necessita di uno screening di incidenza specifico.

Si invita, quindi, il Comune di Brusaporto a compilare lo specifico modulo per la verifica di corrispondenza alla prevalutazione regionale (Allegato E alla DGR 4488/2021 e smi) e ad allegarlo alla documentazione inerente alla verifica di assoggettabilità a VAS *(La modulistica è disponibile sul sito della Provincia, nella pagina del Servizio Ambiente e Paesaggio al seguente link: <https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2418>), riconoscendo sin d'ora che la variante proposta ricade tra i piani prevalutati dalla Regione.*

Considerato, tuttavia, che l'ampliamento interferisce con Ambiti Agricoli Strategici del PTCP si ritiene indispensabile che le previste mitigazioni rappresentate nel planivolumetrico riportato nel RP vengano significativamente implementate lungo il margine orientale che confina con l'ambito rurale.


Infine, considerato che l'area oggetto di SUAP ricade parzialmente nel perimetro dell'ambito estrattivo ATEg15, la cui destinazione finale, secondo la scheda del vigente Piano Cave provinciale, è agricola (con la previsione tra le altre di una "successiva adeguata copertura con terreno coltivato e rinverdimento con specie autoctone") si ritiene opportuno verificare la compatibilità della proposta di SUAP con il piano di recupero ambientale dell'ambito estrattivo.

Sull'argomento il competente **Servizio Attività estrattive e difesa del suolo – Ufficio Cave** ha trasmesso il seguente contributo:

- Vista la documentazione relativa all'attivazione del SUAP in variante al PGT vigente, proposto dall'Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l finalizzato alla riorganizzazione funzionale delle attività di produzione e lavorazione di inerti, nonché delle attività a supporto strettamente connesse all'esercizio delle stesse, che prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato produttivo;
- Preso atto che l'area interessata dal SUAP, oggetto di variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT, interessa la porzione nord dell'Ambito Territoriale Estrattivo ATEg15 in Comune di Brusaporto individuata, nella cartografia di Piano Cave, come "area impianti e infrastrutture" e un'area adiacente a quest'ultima, esterna all'ATEg15;



Comune di Brusaporto



- Considerato che l'area interna all'ATEg15, acquisirà come "*destinazione finale*" quella prevista dal P.G.T. di Brusaporto, secondo le indicazioni della normativa tecnica dello stesso: "*nell'ambito delle attività di restituzione potranno essere adeguate e mantenute in esercizio le attività ed attrezzature conformi a quanto definito nella Convenzione stipulata in data 13/03/2009 con il Comune di Brusaporto*", avendo il P.G.T. recepito gli accordi, tra il Comune di Brusaporto e l'impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l., inseriti nelle apposite convenzioni (del 13/03/2009, del 20/03/2014, del 15/10/2015, del 27/07/2017) collegate alle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva rilasciate alla ditta;

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al SUAP in oggetto, che è compatibile con la classificazione operata dal Piano Cave per l'area interna all'ATEg15 ("area impianti e 6/8 infrastrutture") e coerente con la destinazione finale al termine dell'attività estrattiva prevista dal PGT di Brusaporto.

- in tema di **risorse idriche – scarichi**, ai sensi dell'art. 7 del R.R. n. 7/2017, il Comune di Brusaporto ricade nelle aree ad alta criticità idraulica. Si ricorda che il Comune è tenuto ad adeguare il proprio PGT con lo studio comunale di gestione del rischio idraulico, ai sensi dell'art.14 del Regolamento Regionale n. 7/2017 e s.m.i.

Il competente **Servizio Risorse idriche – Scarichi** ha espresso il seguente contributo (già trasmesso anche all'Ufficio d'Ambito di competenza):

Dalla documentazione visionata è emerso che:

- *le acque meteoriche di dilavamento saranno raccolte in un sistema di laminazione costituito da bacino disperdente. Si ritiene necessaria una verifica puntuale presso il Servizio AUA, in merito all'eventuale necessità di acquisire specifica autorizzazione allo scarico su suolo delle acque meteoriche, in relazione a quanto stabilito dal R.R. n. 4/2006;*
- *le acque reflue di origine domestica saranno convogliate in pubblica fognatura.*


In merito allo schema fognario sopra sinteticamente riportato, lo scrivente Ufficio non ha nulla da osservare. All'Ufficio d'Ambito, che legge per opportuna conoscenza, si fa osservare che l'insediamento in oggetto è attualmente collocato in ambito posto parzialmente fuori agglomerato; considerato tuttavia che lo stesso risulta già allacciato alla rete di fognatura, si chiede, nell'ambito di una revisione degli agglomerati, di inserire anche tale area fra quelle urbanizzate.

- Il Settore **Rifiuti** ha espresso il seguente parere:

Nel RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE reso disponibile è indicato che il SUAP è: "*(...) finalizzato alla riorganizzazione funzionale delle attività di produzione e lavorazione di inerti nonché delle attività a supporto strettamente connesse all'esercizio della stessa, da realizzarsi tramite l'estensione superficaria del compendio, ad oggi esistente sul territorio del comune di Brusaporto, per poter consentire la realizzazione di un nuovo edificio produttivo avente una SLP pari a 8.500,00 mq., in continuità alla sede esistente, sita in via Bolgara, funzionale allo sviluppo del piano industriale societario.*"

Si coglie l'occasione per segnalare:

- che nell'ambito dei procedimenti per la concreta realizzazione di interventi che prevedono attività di escavazione dovranno essere definiti il volume di materiale da scavo derivante dalla realizzazione delle opere e le modalità di gestione dello stesso. In merito, si evidenzia che:
 - è da privilegiare il recupero/riutilizzo del materiale da scavo rispetto al suo smaltimento in discarica;
 - l'esclusione dalla normativa sui rifiuti delle terre e rocce da scavo (compreso l'utilizzo nel sito di produzione) è disciplinata dal D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre*



2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164". Con Delibera 9 maggio 2019, n. 54 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - SNPA, organo di coordinamento tra le ARPA, sono state approvate "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo";

- che la gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi edilizi dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006. In particolare:
 - nella gestione dei rifiuti dovranno essere osservati i criteri di priorità indicati all'art. 179;
 - per il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo dove sono stati prodotti, dovranno essere rispettate le condizioni indicate all'art. 185 bis del medesimo Decreto legislativo (nonché all'art. 23 del predetto D.P.R. n. 120/2017 per le terre e rocce da scavo qualificate rifiuti);
 - gli oneri dei produttori di rifiuti sono indicati all'art. 188;
 - per il trasporto occorre fare riferimento all'art. 193;
- che per quanto riguarda la fase di cantiere:
 - a) dovrà essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - b) dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori e polveri;
 - c) dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni.

- Il Settore **Unità di Sviluppo Infrastrutturale strategico della Viabilità Servizio Riquilibrato della rete viaria** ha trasmesso il seguente contributo:

Preso atto della documentazione messa a disposizione; si osserva che non è interessata direttamente la viabilità provinciale.

Si evidenzia che l'attuale intersezione tra la SP 91BIS e via S. Domenico che serve la zona industriale tra cui all'attività esistente di lavorazione inerti posta in via Bolgara, è stata recentemente riquilibrata.

Il **PTCP**, colloca il territorio comunale di Brusaporto nel Contesto Locale n. 20 "Colline orientali" facente parte dell'Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) del PTR denominato "Collina e alta pianura bergamasca".


Accanto alla porzione inserita nella piattaforma economico produttiva come "Aree governate dal Piano Cave provinciale", la porzione attualmente agricola viene inserita dal PTCP vigente tra gli Ambiti Agricoli Strategici (AAS). Ai sensi dell'art. 23, comma 7 delle RP del PTCP, le aree in esame "non assumono la qualifica di AAS laddove siano interessate da previsioni ... anche in deroga alla disciplina degli strumenti urbanistici vigenti".

Per quanto attiene alla **coerenza con la pianificazione sovraordinata** attualmente vigente si rileva che:

- la L.R. 28 novembre 2014, n. 31, come modificata dalla L.R. 16 maggio 2017, n. 16, prevede all'art. 5, comma 4, che fino alla definizione della soglia comunale di consumo di suolo i Comuni "possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero (...). **I Comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli**



Comune di Brusaporto



accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della L.R. 12/2005".

Il consumo di suolo generato dall'attivazione del SUAP (pari a mq. 15.750 attualmente a destinazione agricola) "concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo".

- in merito al **PTCP** la Variante rispetta gli orientamenti del piano stesso;
- nel RP non sono presenti riferimenti/rimandi ai **Piani sovraordinati in rapporto alla Variante**.

Per quanto sopra e considerato che il SUAP, in variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, ai sensi dell'art. 97 della L.R. 12/2005, finalizzato all'ampliamento dell'attività economica esistente dell'Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l. secondo quanto consentito dall'art. 5, comma 4, della L.R. 31/2014:

- non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche (non introduce attività per le quali è necessaria l'attivazione della procedura di VIA e relativa autorizzazione);
- sono da escludersi possibili interferenze con Siti Rete Natura 2000;
- comporta modifiche minori di interesse locale;


si ritiene, per gli aspetti di competenza, non risulti necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale e, pertanto, **si esprime parere favorevole sulla non assoggettabilità a VAS della variante in oggetto, secondo quanto esplicitato nel parere dell'ufficio Cave, condizionato alla previsione di un'altezza dell'edificio coerente con il contesto circostante ed una implementazione significativa delle mitigazioni lungo il margine orientale che confina con l'ambito rurale.**

Si ricorda che **il procedimento semplificato di variante ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, consiste in un procedimento che ha carattere eccezionale e derogatorio e non può essere surrettiziamente trasformato in una modalità ordinaria di variazione dello strumento urbanistico generale**, inoltre ai sensi dell'art. 97, comma 5 bis, della LR 12/2005 e s.m.i., nel caso di approvazione di progetti di SUAP comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, **il proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo**, con il quale si impegna a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica.

Si avvisa che il PTCP (approvato con DCP n. 37 del 07/11/2020) è stato pubblicato in data 03/03/2021 sul BURL n. 9, Serie Avvisi e Concorsi e, pertanto, il Documento di Piano di tutti i Comuni che ne hanno deliberato la proroga ai sensi della L.R. 16/2017 ed a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 16 della L.R. 24/2021, perderà di efficacia entro ventiquattro mesi dal 03/03/2021, data di pubblicazione sul BURL del Nuovo PTCP; tutti gli altri Comuni sono tenuti ad approvare un nuovo Documento di Piano in adeguamento ai disposti della L.R.31/2014 e del nuovo PTCP, al momento della scadenza del DdP vigente.

DATO ATTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del D.Lg. 52/2006 e s.m.i., "Per le modifiche minori di Piani e Programmi (...) che determinano l'uso di piccole aree a livello locale (...) la valutazione ambientale è necessaria qualora l'Autorità Competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente (...)", occorre,



conseguentemente, dar corso alla procedura di verifica di esclusione dell'intervento da Valutazione Ambientale Strategica, da condursi in conformità agli indirizzi ed ai criteri dettati dalla vigente disciplina regionale di settore;

Che il ricorso alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica per i Piani che determinano l'uso di piccole aree è sempre dipendente dall'accertamento della significatività del loro impatto sull'ambiente;

Che la proposta progettuale interessata dalla valutazione ambientale ricade su un'area classificata nel vigente Piano di Governo del Territorio come segue:

- parte in "*Ambiti rurali della pianura*" normati dall'art. 43 e seguenti della Disciplina Urbanistica del Piano delle Regole;
- parte in "*Ambiti di cava*" normati dall'art. 55 della Disciplina Urbanistica del Piano delle Regole;
- parte in "*Aree a standard – Verde pubblico*" normate dall'art. 4 della Disciplina Urbanistica del Piano dei Servizi.

Tale proposta di variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), da attuarsi mediante procedura di SUAP, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 07 settembre 2010, n. 160 e s.m.i., ha lo scopo di realizzare un nuovo capannone per deposito di materie prime e di automezzi con annessi spazi pertinenziali ad uso ufficio, spogliatoio e servizi igienici in ampliamento dell'attività produttiva esistente.

Questa variante sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale produce modifiche minori e di esclusivo interesse locale e l'ambito non risulta essere contermini ad aree protette o zone SIC o ZPS.


VALUTATO che si ritengono acquisiti favorevolmente i pareri degli Enti Competenti che non hanno trasmesso alcune comunicazioni/osservazioni in merito;

CONSIDERATO che sulla base della valutazione dei pareri pervenuti è possibile concludere il procedimento di valutazione relativamente alla non assoggettabilità alla VAS della proposta di variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio attivata mediante la procedura di Sportello Unico Attività Produttiva (SUAP), ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. e dell'art. 97 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., per la realizzazione di nuovo edificio in ampliamento all'attività produttiva esistente in via Bolgara dell'Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l.;

L'Autorità Competente d'intesa con l'Autorità Procedente

sulla base della valutazione della documentazione trasmessa dagli Enti convocati che hanno espresso il proprio parere a seguito di avviso di avvio del procedimento surrichiamato, relativo alla Valutazione Ambientale Strategica della variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio attivata mediante la procedura di Sportello Unico Attività Produttiva (SUAP) e di Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art.14-bis, comma 2, della Legge 241/1990 e s.m.i.:

- esaminato il rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità alla VAS sulla proposta di variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), da attuarsi mediante procedura di SUAP, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 07 settembre 2010, n. 160 e s.m.i.;
- ritenuto quanto osservato dagli Enti Competenti condivisibile e precisato che dovrà essere riportato nell'atto conclusivo;
- preso atto della rispondenza della proposta di variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), da attuarsi



- mediante procedura di SUAP, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 07 settembre 2010, n. 160 e s.m.i., ai requisiti richiesti dalla DGR IX/761 del 10.11.2010 per la procedura di verifica di esclusione dalla VAS sulla proposta di cui trattasi;
- valutata la sostenibilità ambientale della variante al PGT vigente e che l'ambito non risulta essere contermina ad aree protette o zone SIC o ZPS;

RITIENE

che è possibile esprimere parere favorevole di esclusione della Valutazione Ambientale Strategica VAS la proposta di variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), da attuarsi mediante procedura di SUAP, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 07 settembre 2010, n. 160 e s.m.i., in quanto sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale produce effetti di modesta entità ed è sostenibile sotto l'aspetto ambientale condizionato alla previsione di un'altezza dell'edificio coerente con il contesto circostante ed una implementazione significativa delle mitigazioni lungo il margine orientale che confina con l'ambito rurale.

Il presente verbale della Conferenza dei Servizi di pronuncia di esclusione dalla VAS sarà pubblicato:

- all'Albo Pretorio ed in Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale del Comune di Brusaporto www.comune.brusaporto.bg.it;
- sul sito web SIVAS della Regione Lombardia all'indirizzo <https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/areaProcedimenti>

Brusaporto, 25.01.2024

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

Arch. Natascia Eleonora Fasolini

L'AUTORITA' PROCEDENTE PER LA VAS

Dott. Rosario Bua